



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 105 DEL 24/11/2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. A) D.LGS N. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SIENA N. 621/2023 CAUSA CIVILE R.G. N. 1668/2022 REPERT N. 1069/2023 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.

L'anno **2023**, addì **24** del mese di **novembre** alle ore **17:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI.

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Presente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Assente
SANTINI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	CONSIGLIERE	Presente
AGGRAVI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CECCHERINI EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
PERUZZI VALERIO	CONSIGLIERE	Assente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: BIANCHI CIRSTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Anno: 2023
Numero: 1384

OGGETTO

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. A) D.LGS N. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SIENA N. 621/2023 CAUSA CIVILE R.G. N. 1668/2022 REPERT N. 1069/2023 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'illustrazione e la discussione in merito all'argomento in esame è stata esperita contestualmente al precedente provvedimento, iscritto al punto 6) dell'ordine del giorno;

PREMESSO che la società GALA Spa è stata fornitrice di questa Amministrazione di energia elettrica dal 2012 al 2016 e che la suddetta società aveva ceduto i propri crediti alla Banca Sistema Spa;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha sempre pagato le fatture relative alle suddette forniture nei conti correnti dedicati per effetto della suddetta cessione del credito, compensando le note di credito pervenute come da autorizzazione della stessa GALA Spa;

VISTO il Decreto Ingiuntivo di pagamento del Tribunale di Firenze n. 5137/2018 del 26.10.2018 - R.G. 6855/2018, pervenuto al prot. n. 25267 del 11.12.2018, emesso su ricorso di Banca Sistema S.p.a. con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 codice fiscale e numero iscrizione nel registro imprese 13181080154 con il quale si ingiunge al Comune di Colle di Val d'Elsa di pagare in favore della ricorrente euro 62.600,98, oltre agli interessi e spese processuali per il procedimento monitorio liquidate in euro 3.843, oltre a euro 73,20 per le spese di estrazione e autentica delle scritture contabili, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, IVA e Cpa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva autorizzato il Sindaco *pro tempore* a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente e proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di pagamento del Tribunale di Firenze n. 5137/2018 del 26.10.2018 - R.G. 6855/2018, pervenuto al prot. n. 25267 del 11.12.2018, emesso su ricorso di Banca Sistema S.p.a, affidando l'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente, nel giudizio medesimo, all'Avv. Michele Cortazzo con studio in Colle di Val d'Elsa;

VISTO che il Tribunale di Siena nonostante l'opposizione al precetto, da noi presentata attraverso il legale nominato dall'Ente avv. Michele Cortazzo, ha emesso l'Atto di Pignoramento presso terzi a favore di Banca Sistema S.p.A. individuando come terza pignorata il tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Salimbeni n.3 - Siena;

VISTO che il pignoramento presso terzi è stato iscritto a ruolo in data 30 settembre 2022 presso il Tribunale di Siena, rubricato al R.G. n. 717/2022;

CONSIDERATO che in data 16.01.2023 il Giudice dell'esecuzione, Dott. Bonifacio Rossi ha sciolto la riserva di esecuzione del pignoramento presso terzi assegnando alla creditrice Banca Sistema S.p.A. l'importo di € 32.682,86, oltre a compensi per la procedura esecutiva di € 2.221,00 oltre accessori di legge, oltre spese vive per €. 270,77, oltre alle spese di registrazione dell'ordinanza, per un totale

complessivo di € 36.194,34, da prelevarsi da quanto dovuto dalla terza pignorata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva riconosciuto il debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 a seguito dell'atto di pignoramento e della successiva ordinanza di assegnazione delle somme avvenuto attraverso il pagamento da parte del Tesoriere comunale della somma di € 36.194,34;

VISTA la Sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 621/2023 del 14/07/2023 R.G. n. 1668/2022 Repert. n.1069/2023 del 14/07/2023 con la quale il Giudice dell'esecuzione la dott.ssa Clara Ciofetti ha rigettato l'opposizione al precetto presentata dal legale Avv. Michele Cortazzo, e ha condannato l'amministrazione comunale al pagamento, in favore dell'opposta Banca Sistema spa, delle spese di lite per € 11.268,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, per un totale di € 16.441,36;

DATO ATTO che si tratta della stessa causa, e che la sentenza impone all'Ente il pagamento delle spese di lite;

PRECISATO che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, Dott. Enrico D'Alfonso, nel frattempo, accogliendo le ragioni del Comune ha nominato una consulenza contabile fissando l'udienza per il 20.09.2023 e secondo l'avv. Cortazzo ciò fa ben sperare per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'obbligo restitutorio della somma prelevata da Banca Sistema Spa sia per il capitale che per gli interessi oggetto del pagamento da parte delle tesoreria comunale su ordine del G.E. del Tribunale di Siena;

PRESO ATTO che l'udienza del 20.09.2023 è stata rinviata al 22.11.2023, e che il Giudice Dott. Enrico D'Alfonso è stato sostituito con la Dott.ssa Bonacchi Daniela;

CONSIDERATO che il provvedimento di riconoscimento del debito ha la funzione di regolarizzare detta obbligazione a seguito della sentenza esecutiva del Tribunale di Siena n. 621/2023 del 14/07/2023;

PREMESSO che:

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che la natura della adottanda deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di natura finanziaria;

CONSIDERATO che il comma 1, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione, e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

RITENUTO per quanto sopra esposto che relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità per l'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ed essendo obbligatorio il riconoscimento per evitare ulteriori danni all'Ente;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 27.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.03.2023, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2023/2025 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.03.2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione – parte economica - per il triennio 2023/2025,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2023/2025;

PREMESSO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ed ha evidenziato quale risultato di amministrazione un avanzo di euro 21.650.715,13 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000 in fondi vincolati per euro 2.612.433,17, in fondi accantonati per euro 15.997.338,39, in fondi destinati agli investimenti per euro 96.166,37 ed in fondi liberi per euro 2.944.777,20;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 27.07.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che questa Amministrazione non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;

ATTESO che per quanto sopra, si rende necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di euro 16.441,36, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo*

destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi".

VISTO l'art. 187, comma 3, del succitato 267/2000 che stabilisce che *"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193".

VISTO l'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che *"l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193."*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 05.10.2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 fra le quali:

per la parte entrata:

- applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, di parte dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile, per euro 16.441,36 per le spese legali a carico dell'Ente come disposto dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 621/2023;

per la parte spesa:

- applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, di parte dell'avanzo di amministrazione (libero) ancora disponibile per il finanziamento delle spese legali, di euro 16.441,36 a carico dell'Ente disposte con sentenza del Tribunale di Siena n. 621/2023 per la causa Comune Colle di Val d'Elsa/Banca Sistema Spa – Gala Spa

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 reso con Parere n. 23 del 8 novembre 2023;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 5 "Economico, Finanziario e Patrimonio" in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello favorevole in ordine alla regolarità contabile;

VISTO pertanto come, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 267/2000, sul presente atto sia stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Posto in votazione il presente provvedimento nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 9;
- Contrari: /;
- Astenuti: n. 6 (Ferrandi, Bargi, Calò, Andreucci, Aggravi, Sottili),

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** della Sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 621/2023 del 14/07/2023 R.G. n. 1668/2022 Repert. n.1069/2023 del 14/07/2023 con la quale il Giudice dell'esecuzione la dott.ssa Clara Ciofetti ha rigettato l'opposizione al precetto presentata dal difensore dell'Ente Avv. Michele Cortazzo, e ha condannato l'amministrazione comunale al pagamento, in favore dell'opposta Banca Sistema spa, delle spese di lite per € 11.268,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, per un totale di € 16.441,36;
- 2) **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio descritto in narrativa per un importo complessivo di euro 16.441,36;
- 3) **di dare atto** che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene con riserva all'esito di giudizio di opposizione che il Comune di Colle di Val d'Elsa ha intrapreso presso il Tribunale di Siena;
- 4) **di dare atto** che la suddetta spesa di euro 16.441,36 è stata di già finanziata a seguito delle variazioni d'urgenza apportate al Bilancio di Previsione 2023/2025 con Delibera di Giunta n. 187 del 05/10/2023 mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto dell'esercizio 2022, con allocazione della spesa al titolo 1° Spesa corrente - alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" - cap. 570 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";
- 5) **di demandare** all'ufficio segreteria la trasmissione della presente deliberazione alla procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 3 legge 27 dicembre 2002, n. 289;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di provvedere con urgenza, visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione separata, con esito invariato, con n. 9 voti favorevoli e n. 6 Consiglieri astenuti (Ferrandi, Bargi, Calò, Andreucci, Aggravi, Sottili);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo agli atti del Consiglio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ENRICO GALARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1384/2023**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
s	Prenotazione impegno 1421/2023	570/0		SPESE LEGALI PER SENTENZA TRIBUNALE DI SIENA N. 621/2023	- XXXXX	€ 16.441,36

Colle di Val d'Elsa, 16/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1384/2023

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. A) D.LGS N. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SIENA N. 621/2023 CAUSA CIVILE
R.G. N. 1668/2022 REPERT N. 1069/2023 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO esprime parere
FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 16/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 24/11/2023 **N. 105 DEL 24/11/2023**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. A) D.LGS N. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SIENA N. 621/2023 CAUSA CIVILE R.G. N. 1668/2022 REPERT N. 1069/2023 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 19/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. BUCCIARELLI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

PARERE N. 23/2023

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto" Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. A) D.Lgs. 267/2000, derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Siena n. 621/2023 – Causa civile R. G. n. 1668/2022 Repert. n. 1069/2023 per il pagamento delle spese di lite".

L'anno duemilaventitre, il giorno 08 (otto) del mese di Novembre l'Organo di revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 100 del 29.07.2021, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente, dalla Dott.ssa Sanpaolesi De falena Alice, revisore, e dal Dott. Agnelli Alessandro, revisore, riunitosi in modalità telematica, procede, alla verifica della proposta in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, n. 1384 del 07.11.2023 del Consiglio Comunale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Ingiuntivo di pagamento del Tribunale di Firenze n. 5137/2018 del 26.10.2018 - R.G. 6855/2018, pervenuto al prot. n. 25267 del 11.12.2018, emesso su ricorso di Banca Sistema S.p.a. con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 codice fiscale e numero iscrizione nel registro imprese 13181080154 con il quale si ingiunge al Comune di Colle di Val d'Elsa di pagare in favore della ricorrente euro 62.600,98, oltre agli interessi e spese processuali per il procedimento monitorio liquidate in euro 3.843, oltre a euro 73,20 per le spese di estrazione e autentica delle scritture contabili, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, IVA e Cpa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva autorizzato il Sindaco *pro tempore* a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente e proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di pagamento del Tribunale di Firenze n. 5137/2018 del 26.10.2018 - R.G. 6855/2018, pervenuto al prot. n. 25267 del 11.12.2018, emesso su ricorso di Banca Sistema S.p.a, affidando l'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente, nel giudizio medesimo, all'Avv. Michele Cortazzo con studio in Colle di Val d'Elsa;

VISTO che il Tribunale di Siena nonostante l'opposizione al precetto, da noi presentata attraverso il legale nominato dall'Ente avv. Michele Cortazzo, ha emesso l'Atto di Pignoramento presso terzi a favore di Banca Sistema S.p.A. individuando come terza pignorata il tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Salimbeni n.3 - Siena;

VISTO che il pignoramento presso terzi è stato iscritto a ruolo in data 30 settembre 2022 presso il Tribunale di Siena, rubricato al R.G. n. 717/2022;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

CONSIDERATO che in data 16.01.2023 il Giudice dell'esecuzione, Dott. Bonifacio Rossi ha sciolto la riserva di esecuzione del pignoramento presso terzi assegnando alla creditrice Banca Sistema S.p.A. l'importo di € 32.682,86, oltre a compensi per la procedura esecutiva di € 2.221,00 oltre accessori di legge, oltre spese vive per €. 270,77, oltre alle spese di registrazione dell'ordinanza, per un totale complessivo di € 36.194,34, da prelevarsi da quanto dovuto dalla terza pignorata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva riconosciuto il debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) D.Lgs n. 267/2000 a seguito dell'atto di pignoramento e della successiva ordinanza di assegnazione delle somme avvenuto attraverso il pagamento da parte del Tesoriere comunale della somma di € 36.194,34;

VISTA la Sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 621/2023 del 14/07/2023 R.G. n. 1668/2022 Repert. n.1069/2023 del 14/07/2023 con la quale il Giudice dell'esecuzione la dott.ssa Clara Ciofetti ha rigettato l'opposizione al precetto presentata dal legale Avv. Michele Cortazzo, e ha condannato l'amministrazione comunale al pagamento, in favore dell'opposta Banca Sistema spa, delle spese di lite per € 11.268,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, per un totale di € 16.441,36;

DATO ATTO che si tratta della stessa causa, e che la sentenza impone all'Ente il pagamento delle spese di lite;

CONSIDERATO che il provvedimento di riconoscimento del debito ha la funzione di regolarizzare detta obbligazione a seguito della sentenza esecutiva del Tribunale di Siena n. 621/2023 del 14/07/2023;

PREMESSO che:

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 D.lgs 18.08.2000 n. 267 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che la natura della adottanda deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di natura finanziaria;

CONSIDERATO che il comma 1, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

OSSERVATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

che in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione, e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 27.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.03.2023, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2023/2025 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.03.2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione – parte economica - per il triennio 2023/2025,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2023/2025;

PREMESSO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ed ha evidenziato quale risultato di amministrazione un avanzo di euro 21.650.715,13 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000 in fondi vincolati per euro 2.612.433,17, in fondi accantonati per euro 15.997.338,39, in fondi destinati agli investimenti per euro 96.166,37 ed in fondi liberi per euro 2.944.777,20;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 27.07.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

PRESO ATTO che questa Amministrazione non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;

ATTESO che per quanto sopra, si rende necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di euro 16.441,36, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi ".

VISTO l'art. 187, comma 3, del succitato 267/200 che stabilisce che *"l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193."*

CONSIDERATO la suddetta spesa di euro 16.441,36 è stata finanziata a seguito delle variazioni d'urgenza approvate al Bilancio di Previsione 2023/2025 ed approvate con Delibera di Giunta n. 187 del 05/10/2023 mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto dell'esercizio 2022, con allocazione della spesa al titolo 1° Spesa corrente - alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" - cap. 570 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1384 del 07.11.2023 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art.194 lett. A) D.Lgs. 267/2000, derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Siena n. 621/2023 – Causa civile R. G. n. 1668/2022 Repert. n. 1069/2023 per il pagamento delle spese di lite" ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) punto 6 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Colle di Val d'Elsa, lì 08.11.2023

p. IL COLLEGIO DEI REVISORI¹

Dott. Caprili Alessandro

Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice

Dott. Agnelli Alessandro

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa